



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il D.P.R. n. 129 del 22 luglio 2009 “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008,”;

VISTO il Reg. (CE) 1224/09 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

VISTO in particolare il Titolo V del citato Regolamento rubricato “Controllo della commercializzazione” le cui norme impongono agli Stati di istituire un regime di controllo dell’applicazione delle norme della politica comune della pesca in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, dalla prima vendita alla vendita al dettaglio, compreso il trasporto;

VISTO il Reg. (UE) n. 404/11 della Commissione dell’8 aprile 2011 recante “Modalità di applicazione del Reg. (CE) 1224/09 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca”;

VISTO in particolare il Titolo IV di tale Regolamento rubricato “Controllo della commercializzazione”;

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, intitolato Codice in materia di protezione dei dati personali;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

VISTO il D.M. del 10 novembre 2011, finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al Titolo V del Reg. (CE) 1224/2009 ed al Titolo IV del Reg. (UE) 404/2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché, gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca;

VISTO in particolare l'art. 9 del D.M. del 10 novembre 2011, che prevede che le procedure e le modalità attuative degli adempimenti ivi recati vengano individuate con successivi decreti del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

DECRETA

Art. 1

Finalità

1. Ai sensi dell'art. 9 del D.M. 10 novembre 2011 citato in premessa, il presente decreto individua le procedure e le modalità attuative degli obblighi previsti dall'art. 4, comma 2 e dall'art. 5, comma 2, relativamente alla suddivisione in partite dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ed alla registrazione degli operatori che acquistano i prodotti della pesca messi in prima vendita al fine di assicurarne la rintracciabilità in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.
2. Con il presente decreto sono adottati, altresì, i modelli cartacei dei documenti previsti dagli artt. 6, 7 e 8 dello stesso D.M. 10 novembre 2011.

Art. 2

Definizioni

Ad integrazione delle definizioni di cui all'art. 2 del D.M. del 10 novembre 2011, ai fini del presente decreto si intende per:



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

- a) “*denominazione commerciale*”: denominazione in lingua italiana di cui alla tabella approvata con D.M. 27 marzo 2002 come successivamente modificato;
- b) “*denominazione scientifica*”: denominazione latina di genere e specie del prodotto di cui alla tabella approvata con D.M. 27 marzo 2002;
- c) “*codice FAO alfa3*”: codice alfabetico internazionale alfa-3 definito dalla FAO (elenco ASFIS delle specie ai fini delle statistiche della pesca);
- d) “*zona geografica di cattura*”: Geographical Sub Area (GSA), tra quelle definite nella Risoluzione FAO/GFCM/33/2009/2.

Art. 3

Suddivisione in partite

Al fine di ottemperare agli adempimenti di cui all’art. 4, comma 2, del D.M. 10 novembre 2011, a ciascuna partita dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura deve essere attribuito un codice composto dal nome/i del/dei peschereccio/i, ovvero del sito di acquacoltura; data della partita; nonché numero progressivo per anno solare riferito alla partita (es: nome peschereccio/01.01.2010/0001).

Art. 4

Registrazione

Gli operatori che acquistano i prodotti della pesca messi in prima vendita, in conformità all’art. 5, comma 2 del D.M. del 10 novembre 2011 sono tenuti a registrarsi, accedendo all’apposita sezione dedicata alla registrazione ai sensi dell’art. 59 del Reg. (CE) 1224/09, tramite il portale www.politicheagricole.gov.it, secondo le modalità individuate nell’Allegato “A” del presente decreto, inserendo le informazioni ivi indicate.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

Art. 5

Dichiarazioni di assunzione in carico

1. La dichiarazione di assunzione in carico in formato cartaceo di cui all'art. 6, comma 1, del D.M. 10 novembre 2011 deve essere compilata in conformità al modello di cui all'Allegato B al presente decreto e deve essere presentata entro 48 ore dal completamento dello sbarco alle Autorità marittime presso il cui territorio di competenza avviene l'assunzione in carico.
2. Per gli adempimenti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, le informazioni contenute nella dichiarazione di assunzione in carico devono essere inserite entro 24 ore dal completamento dello sbarco accedendo all'apposita sezione "Reg. (CE) 1224/09 Controllo pesca" prevista all'interno del portale www.politicheagricole.gov.it, seguendo le istruzioni indicate nell'area "Dichiarazioni di assunzione in carico".

Art. 6

Note di vendita

1. La nota di vendita in carico in formato cartaceo di cui all'art. 7, comma 1, del D.M. 10 novembre 2011 deve essere compilata in conformità al modello di cui all'Allegato C al presente decreto e deve essere presentata entro 48 ore dal completamento dello sbarco alle Autorità marittime presso il cui territorio di competenza avviene lo sbarco.
2. Per gli adempimenti di cui all'art. 7, commi 1 e 2, le informazioni contenute nella nota di vendita devono essere inserite entro 24 ore dal completamento dello sbarco accedendo all'apposita sezione "Reg. (CE) 1224/09 Controllo pesca" prevista all'interno del portale www.politicheagricole.gov.it, seguendo le istruzioni indicate nell'area "Note di vendita".



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

Art. 7

Documento di trasporto

Il documento di trasporto di cui all'art. 8, comma 1, del D.M. 10 novembre 2011 deve essere compilato in conformità al modello di cui all'Allegato D al presente decreto e deve essere presentato entro 48 ore dal completamento dello sbarco alle Autorità marittime presso il cui territorio di competenza avviene lo sbarco.

Il presente decreto, inviato all'Organo di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è divulgato attraverso il sito internet www.politicheagricole.gov.it.

Roma, 28 dicembre 2011

IL DIRETTORE GENERALE

Francesco Saverio Abate

Firmato